

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **166/1984** (ECLI:IT:COST:1984:166)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **11/04/1984**; Decisione del **05/06/1984**

Deposito del **07/06/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14784**

Atti decisi:

N. 166

ORDINANZA 5 GIUGNO 1984

Deposito in cancelleria: 7 giugno 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 162 del 13 giugno 1984.

Pres. ELIA - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - AVV. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, e 23, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione

delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1983 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Padova sui reclami riuniti proposti da Giacomini Diego ed altri, iscritta al n. 672 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Padova, chiamato a decidere su tre reclami in materia di lavoro rispettivamente proposti dai detenuti Giacomini Diego, Reatin Sergio e Lorenzi Carlo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 22, primo comma, e 23, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui assicurano al detenuto che lavora una remunerazione da calcolarsi sulla base di una mercede che può essere inferiore, fino a un terzo, a quella delle tariffe sindacali;

considerato che analoga questione è stata già decisa dalla Corte, che, con la sentenza n. 103 del 6 aprile 1984, l'ha dichiarata inammissibile perché proveniente da procedimenti instaurati a seguito di reclami in materia di lavoro, procedimenti privi di carattere giurisdizionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, e 23, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, e 36 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Padova con ordinanza 9 maggio 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.